# Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà Ore autorizzate per emergenza sanitaria

# Marzo 2022

### Cenni normativi

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga.

Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori, esclusi i domestici, che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. In estrema sintesi le principali norme introdotte riguardano:

- \* Possibilità di accesso alla CIGO anche da parte delle imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno già raggiunto i limiti massimi previsti (art.19);
- \* Possibilità di accesso alla CIGO da parte delle imprese assicurate CIGO che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS (art.20);
- \* Possibilità di accesso all'assegno ordinario anche da parte delle imprese aderenti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti (art.19); incluse le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso il pagamento di assegni di solidarietà (art.21).

Si precisa che le imprese degli 11 comuni che facevano parte della prima zona rossa individuata a fine febbraio possono richiedere la CIGO per 13 settimane, mentre per tutte le altre aziende il periodo massimo è pari a 9 settimane.

Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare ritardi nel pagamento della cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il Decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto) prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto è, per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019 (aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^ gennaio 2019).

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione addizionale, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Con il protrarsi dell'emergenza sanitaria il 22 marzo 2021 il Governo ha approvato il cd.Decreto Sostegni che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DI n.73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1º luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il Decreto legge 146/2021, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DI n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

In merito ai risultati esposti nel presente report, si precisa che le elaborazioni si riferiscono alle ore autorizzate nel mese di marzo 2022 per emergenza sanitaria, sulla base delle lavorazioni effettuate dall'Istituto nel suddetto mese, a prescindere dal periodo effettivo di integrazione salariale per il quale sono state richieste.

Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2022, per emergenza sanitaria, è pari a 6.647,2 milioni di cui: 2.734,8 milioni di CIG ordinaria, 2.417,4 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.495,0 milioni di CIG in deroga.

Nella Tavola 1 vengono riportate le ore autorizzate da aprile 2020 (primo mese nel quale di fatto si sono cominciate a svolgere le lavorazioni dell'istituto per l'autorizzazione delle misure di sostegno all'occupazione predisposte per l'emergenza sanitaria) a marzo 2022, ripartite per mese di competenza avendo ipotizzato un'uniforme distribuzione delle ore nei periodi richiesti dalle aziende. Risulta evidente come nel mese di aprile 2020 ci sia una concentrazione di ore per tutte le tipologie di intervento.

Tavola 1. Numero ore autorizzate nel periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2022 con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per tipologia di intervento e mese di competenza

	CIG ordinaria	CIG deroga	Fondi di solidarietà	Totale
gen-20	-	_	_	_
feb-20	423.442	533.355	5.287.236	6.244.033
mar-20	194.818.780	101.772.654	177.567.927	474.159.361
apr-20	470.644.086	187.335.627	307.816.298	965.796.011
mag-20	387.900.801	168.133.741	284.166.247	840.200.789
giu-20	236.138.682	101.096.404	188.187.271	525.422.357
lug-20	165.347.684	55.172.758	101.023.639	321.544.082
ago-20	90.681.193	35.559.279	71.102.453	197.342.925
set-20	100.602.970	31.780.772	68.621.196	201.004.938
ott-20	108.372.961	40.460.456	79.965.863	228.799.280
nov-20	121.061.306	79.851.730	119.506.318	320.419.354
dic-20	114.341.214	81.674.258	117.181.237	313.196.710
gen-21	102.338.306	69.011.283	101.396.497	272.746.085
feb-21	111.975.276	68.175.933	101.171.490	281.322.698
mar-21	121.442.445	78.489.506	116.923.988	316.855.940
apr-21	105.515.636	79.556.938	110.565.806	295.638.380
mag-21	115.312.126	68.914.557	101.566.971	285.793.654
giu-21	102.677.957	51.135.599	78.516.956	232.330.512
lug-21	18.644.836	40.602.542	60.391.900	119.639.279
ago-21	12.888.441	34.278.080	50.029.829	97.196.350
set-21	15.640.135	36.151.388	50.656.295	102.447.818
ott-21	15.433.404	31.840.359	45.381.207	92.654.969
nov-21	11.215.487	27.219.867	39.997.965	78.433.319
dic-21	11.362.821	26.284.575	40.361.737	78.009.132
Totale	2.734.779.989	1.495.031.660	2.417.386.326	6.647.197.975

Nel mese di marzo 2022 sono state autorizzate 8,1 milioni di ore, il dato fa registrare un decremento del 62,8% rispetto alle ore autorizzate a febbraio 2022.

Tavola 2. Serie storica mensile delle ore autorizzate con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per tipologia di intervento e relative variazioni congiunturali, nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	Ore autorizzate												
	marzo 21	aprile 21	maggio 21	giugno 21	luglio 21	agosto 21	settembre 21	ottobre 21	novembre 21	dicembre 21	gennaio 22	febbraio 22	marzo 22
CIG Ordinaria	279.128.329	47.992.544	28.884.299	222.582.516	79.119.149	31.439.872	18.159.333	14.102.250	1.783.147	21.605.692	8.454.012	934.704	266.113
Assegno ordinario fondi solidarietà	226.652.579	80.929.361	100.971.631	147.323.962	82.123.348	89.468.480	47.637.845	32.462.078	21.181.152	41.884.316	21.930.815	17.252.345	5.851.169
CIG in Deroga	114.656.578	64.776.048	75.020.834	150.265.130	16.328.786	59.343.386	21.693.733	17.946.957	12.126.029	23.305.270	19.914.926	3.530.892	1.953.850
TOTALE	620.437.486	193.697.953	204.876.764	520.171.608	177.571.283	180.251.738	87.490.911	64.511.285	35.090.328	86.795.278	50.299.753	21.717.941	8.071.132

TIPO DI INTERVENTO	Variazioni congiunturali												
	marzo 21 / febbraio 21	aprile 21 / marzo 21	maggio 21 / aprile 21	giugno 21 / maggio 21	luglio 21 / giugno 21	agosto 21 / luglio 21	settembre 21 / agosto 21	ottobre 21 / settembre 21	novembre 21 / ottobre 21	dicembre 21 / novembre 21	gennaio 22 / dicembre 21	febbraio 22 / gennaio 22	marzo 22 / febbraio 22
CIG Ordinaria	1118,9%	-82,8%	-39,8%	670,6%	-64,5%	-60,3%	-42,2%	-22,3%	-87,4%	1111,7%	-60,9%	-88,9%	-71,5%
Assegno ordinario fondi solidarietà	236,2%	-64,3%	24,8%	45,9%	-44,3%	8,9%	-46,8%	-31,9%	-34,8%	97,7%	-47,6%	-21,3%	-66,1%
CIG in Deroga	69,8%	-43,5%	15,8%	100,3%	-89,1%	263,4%	-63,4%	-17,3%	-32,4%	92,2%	-14,5%	-82,3%	-44,7%
TOTALE	293,1%	-68,8%	5,8%	153,9%	-65,9%	1,5%	-51,5%	-26,3%	-45,6%	147,3%	-42,0%	-56,8%	-62,8%

In particolare, come evidenziato nella Figura 1, le autorizzazioni si riferiscono: a 111 aziende per la cig ordinaria con un numero di ore pari a circa 266 mila, a 2.192 aziende per l'assegno ordinario con 5,9 milioni di ore e a 3.039 aziende per la cig in deroga con 2,0 milioni di ore.




Figura 1. Numero ore e unità produttive autorizzate distinte per tipologia di intervento – Marzo 2022

Nella Tavola 3 viene esposta la ripartizione delle ore autorizzate nel mese di marzo 2022 per settore di attività economica, secondo la classificazione ateco 2002, per ciascuna delle tre tipologie di intervento.


Tavola 3. Distribuzione delle ore autorizzate con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' per tipologia di intervento e per settore di attività economica ateco 2002 – Marzo 2022

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICA	ORDINARIA	FONDI DI SOLIDARIETA'	DEROGA	TOTALE
AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA		42.989	20.879	63.868
ALBERGHI E RISTORANTI		2.610.150	427.753	3.037.903
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	280			280
ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI		395.828	86.759	482.587
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA			384	384
ATTIVITÀ FINANZIARIE		3.552	8.443	11.995
ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE	38.440	986.151	184.582	1.209.173
CARTA, STAMPA, EDITORIA	4.544	4.067	9.276	17.887
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA	2.244	512.500	1.013.747	1.528.491
COSTRUZIONI	19.940	2.110	960	23.010
ESTRAZIONE DI MINERALI				-
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI SEMIRIMORCHI E MEZZI DI TRASPORTO			1.352	1.352
FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI ED ELETTRICI	23.422		300	23.722
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PLASTICHE	624			624
FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	260			260
INDUSTRIA DEL LEGNO E FABBRICAZIONE DI MOBILI	672			672
INDUSTRIE ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO	320		160	480
INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO	87.680		6.216	93.896
ISTRUZIONE		45.649	10.544	56.193
METALLURGIA	4.392		540	4.932
ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI				-
PELLI, CUOIO E CALZATURE	80.770		176	80.946
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA				-
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE		796.068	26.435	822.503
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI	2.525	452.105	155.344	609.974
TOTALE	266.113	5.851.169	1.953.850	8.071.132

Come mostra la Figura 2, per quanto riguarda la **cassa integrazione ordinaria**, i settori che assorbono il maggior numero di ore autorizzate sono nell'ordine: "industrie tessili e abbigliamento" con 88 mila ore, "pelli cuoio e calzature" con 81 mila ore, "attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese" con 38 mila ore.


Si ricorda che i settori delle industrie tessili, abbigliamento e pelli cuoio e calzature (codici ateco 2007:13, 14, 15) sono gli unici che dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, per i Dl n. 73/2021 e 146/2021 possono fruire ancora della CIG ordinaria con causale covid-19. Pertanto le ore di questi settori assorbono il 63% delle autorizzazioni del mese di marzo. Le ore residue autorizzate negli altri settori si riferiscono a periodi antecedenti al 1° luglio 2021.

Figura 2. Distribuzione delle ore autorizzate di CIGO con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per settore di attività economica ateco 2002 – Marzo 2022



Per la **cassa integrazione in deroga** i settori che hanno avuto il maggior numero di ore autorizzate sono "commercio" con 1,0 milioni di ore e "alberghi e ristoranti" con 428 mila ore, seguono "attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese" con 185 mila ore come risulta evidenziato nella Figura 3. Questi tre settori assorbono l'83% delle ore autorizzate a marzo per le integrazioni salariali in deroga.

Figura 3. Distribuzione delle ore autorizzate di CIGD con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per settore di attività economica ateco 2002 – Marzo 2022




In merito alla distribuzione delle ore autorizzate per settore di attività nei fondi di solidarietà, è utile ricordare che durante gli anni di crisi (dal 2009 al 2014) ci furono numerosissime autorizzazioni di CIG in deroga, a beneficio dei lavoratori di tutte le piccole imprese che per la loro forma giuridica non rientravano nella disciplina della cassa integrazione. Alla fine della crisi con il D.lgs 148/2015 si è cercato la definizione di un sistema inteso a garantire adequate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto

di lavoro, per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale, con la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali. In particolare, al fine di rispondere all'esigenza di ampliare la platea dei lavoratori tutelati dai fondi di solidarietà, il decreto ha stabilito che l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Nel mese di marzo 2022 i settori che hanno avuto più ore autorizzate nei **fondi di solidarietà** sono: "alberghi e ristoranti" con 2,6 milioni di ore, "attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese" con 986 mila ore, "sanità e assistenza sociale" con 796 mila ore e "commercio" con 513 mila ore (Fig. 4).

Figura 4. Distribuzione delle ore autorizzate nei fondi di solidarietà con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per settore di attività economica ateco 2002 – Marzo 2022



Come evidenziato nella Tavola 4, per quanto riguarda le regioni, è il Piemonte che ha avuto, nel mese di marzo 2022, il maggior numero di ore autorizzate di CIG ordinaria con 73 mila ore, seguita da Lombardia e Campania con rispettivamente 55 e 52 mila ore. Per quanto concerne la CIG in deroga le regioni per le quali sono state autorizzate il maggior numero di ore sono state: Lazio con 1,0 milioni di ore, Sicilia con 215 mila e Campania con 164 mila ore. Per i fondi di solidarietà, le autorizzazioni si concentrano nel Lombardia (1,6 milioni di ore), Lazio (1,2 milioni), Emilia Romagna (649 mila) e Veneto (479 mila).

Tavola 4. Distribuzione delle ore autorizzate con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' per tipologia di intervento e per regione – Marzo 2022

REGIONE	ORDINARIA	FONDI DI SOLIDARIETA'	DEROGA	TOTALE
PIEMONTE	72.973	250.603	44.476	368.052
VALLE D'AOSTA		2.995		2.995
LOMBARDIA	55.302	1.635.318	147.727	1.838.347
TRENTINO ALTO ADIGE	1.776	62.240	440	64.456
VENETO		478.815	29.501	508.316
FRIULI VENEZIA GIULIA		75.152	2.404	77.556
LIGURIA	200	133.077	10.640	143.917
EMILIA ROMAGNA	5.286	648.788	137.437	791.511
TOSCANA	552	203.500	62.900	266.952
UMBRIA	128	24.061	1.860	26.049
MARCHE	15.524	84.746	7.523	107.793
LAZIO	28.550	1.249.792	1.007.306	2.285.648
ABRUZZO	9.231	58.470	18.377	86.078
MOLISE		9.317	1.187	10.504
CAMPANIA	52.029	269.953	164.496	486.478
PUGLIA	10.114	220.244	64.351	294.709
BASILICATA		16.512	4.328	20.840
CALABRIA	12.776	58.844	30.805	102.425
SICILIA	424	279.670	215.422	495.516
SARDEGNA	1.248	89.072	2.670	92.990
TOTALE	266.113	5.851.169	1.953.850	8.071.132